

Indietro

fine elenco

Pubblicato il 21/08/2017

N. 09327/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10671/2015 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10671 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Eleonora Abbiati, Abbiati Silvia, Acciardi Mariella, Accurso Maria, Addis Tamara, Alba Lina, Aleotti Antonello, Alongi Gloria, Amabile Ida, Amato Pasquale

Ivan, Ambrogioni Gianfranco, Ambrosino Nicoletta, Ambrosio Assunta Maria, Amodio Maria, Amodio Nicola, Amparore Elena, Ampollini Giulia, Anderlucci Anna,

Andreoli Salvatore, Angela Picardi, Anselmi Silvia, Antoci Veronica, Antonicelli Annarita, Appiani Elisa, Apuzzo Raffaele, Arato Paola, Ardiri Edoardo,

Arezzo Francesca, Arra Paola, Azzaro Ivana, Balducci Emanuela, Barba Ilaria, Barbato Filomena, Barbiero Elena, Barigelli Maria, Basso Simona, Bastianello

Giuliano, Battipaglia Monica, Baudi Stefania, Bernardo Alessandra, Bertone Carla, Bertuccioli Alice, Besson Camilla, Betti Linda, Bettini Ilaria, Bicego

Ilaria, Bilotta Emma, Binello Eva, Biondi Micol, Biscardi Stefania, Bisciglia Daniela, Bistoni Sara, Bleva Roberta, Borgogno Sandra, Bove Daniela, Bozdoc

Elena Daniela, Bozzolasco Lorena, Brini Francesca, Brisotto Carolina, Brittelli Mauro, Buccini Mariagrazia, Buono Daniela, Caballer Garcia Regina, Cacciamani

Jessica, Cacciato Antonella, Cacciatore Rosa, Calabro' Carmela, Calabro Silvia Giuseppina, Calafato Maria, Caliciotti Elisabetta, Calizzi Vincenzo Santo,

Calugi Valeria, Campagna Marina, Candela Rosa Marina, Candido Emanuela, Cantagallo Donatella, Capobianco Mafalda, Capolongo Francesco, Capostagno Elena,

Cappetta Serena, Cappucci Rosalba Pia Francesca, Capri Marzia, Caravello Teresa, Carazzo Barbara, Cardamone Roberta, Careri Maria Rosa, Carloia Carlotta,

Caronia Maria Licia, Carta Anna Grazia, Castellano Marinella, Castro Francesca Valentina, Castronovo Antonia, Catano Mery, Catanzano Rita, Cavalera Simona,

Celebrano Elena Maria, Ceniti Caterina, Censini Federica, Centinaro Andrea, Certa Luca, Cervati Roberta Maria, Chesini Elena, Chiari Elena, Cimo' Cecilia,

Cirillo Marianna, Ciuffreda Giulia, Ciulla Mario, Cobos Vallejo Noelia, Cocco Viviana, Cogato Federica, Colagiovanni Giovanna, Colini Barbara, Conforti

Chiara, Conti Maria Cristina, Costa Emanuela, Costagliola Chiara, Costantino Fabio, Costanzo Elisabetta, Costanzo Gianpiero, Cottone Arianna, Cramarossa

Maria Marina, Criscione Pierangelo, Cucchi Cinzia, Cutaia Maria Elena, D'Adamo Annaletizia, D'Adamo Filomena, D'Andrea Valentina, Dangelo Agostino, D'Aniello

Pasquale, D'Anna Laura, D'Armenio Claudia, D'Armenio Ilaria, De Angelis Alessia, De Angelis Tania, De Cassan Daniela, De Filippo Giovanna, De Giovanni

Anna Luce, De Leo Rossella, De Luca Giuseppe, De Martino Daniela, De Marzo Giorgia, De Masi Antonella, De Mattei Romina, De Palo Giovanna, De Rose Carmen

Rosa, De Ruberto Mario, Del Nord Giusi Maria, Del Turco Giorgia Maria, Deodato Maria Antonia, D'Ercole Elisabetta, D'Errico Adele, D'Ettore Lucia, Di

Blasi Laura, Di Folco Monia, Di Ghionno Gessica, Di Giorgi Carmela, Di Monte Rosa Maria Pia, Di Nardo Corrado, Di Stefano Maria, Di Tullio Donatella, Dicorato

Giuseppe, Donzelli Antonella, Ebolese Anna, Elisabetta Lunghini, Emolo Carla Sara, Esposito Angela, Fabiani Chiara, Fabiano Francesco, Falbo Diletta, Faletti

Jessica, Falleri Valentina, Fata Tiziana, Faviere Rossella, Ferrando Paola, Ferrandu Francesca, Ferrantino Mario, Ferraro Eliana, Ferraro Eliana, Filicetti

Maria, Filippelli Adriana Alejandra, Finaldi Primavera Maria, Finzi Martina, Fioretti Francesca, Fioriglio Daniela, Fiorino Carla, Fiorino Massimo, Fiscina

Anna, Formisano Antonia, Forrisi Morena, Fossanova Angela, Frau Francesca, Frontoni Francesca, Funes Stefano, Furgiuele Assunta, Fusaro Natalia, Fusco

Isabella, Fusco Linda, Gabriele Daniele, Gagliardi Attilio, Galante Margherita, Galletta Maria Debora, Gallo Antonella, Gallo Guglielmo, Gallotta Federica,

Gandino Silvia, Garofalo Josephine, Gasperini Chiara, Genovese Daniela, Gerin Erica, Gianelli Tiluas, Giannetto Caterina, Gioia Anna, Giordano Maria Teresa,

Giugno Giuseppina, Giunchi Gabriele, Giunta Valeria, Grant Shane Daniel, Gravina Francesca, Graziano Annarita, Greco Valentina, Gregori Luca, Grigoret

Natalia, Grimaldi Fabrizio, Guarneri Gabriella, Hlavova Irena, Iachetta Maria Francesca, Iannarelli Chiara, Iaria Rosetta, Insalaco Vincenzo, Isaia Maria

Teresa Concetta, Isernia Filippo, Kalinowska Joanna Urszula, Kobos Katarzyna Agnieszka, Kondratyeva Inna, Krumin Anna Katarzyna, La Nocara Roberta, Labita

Leonardo, Lagnese Teresa, Lalomia Alessia, Lamalfa Francesca, Lampis Alessandra, Lancieri Mariateresa, Lange Teresa, Langella Laura, Laratta Maria Claudia,

Lattanzi Emanuela, Lazzari Riccardo, Legname Caradonna Emanuele Maria, Leone Maria Teresa, Lepore Giulia, Linguanti Stefania, Lioy Giovanna Maria, Loiacono

Marta, Lombardo Domenico, Longhi Luca, Longhi Sara, Longo Cristina, Longobardi Rosalba, Lorusso Vitamaria, Losco Giuseppina, Lucconi Beatrice, Macchi Andrea,

Macis Pierpaola, Maddaloni Roberta, Maglio Assuntina, Maietta Costanza, Maione Daniela, Maione Giuseppina, Maltagliati Margherita, Mancinelli Iole, Mancuso

Filomena Pamela, Mangiardi Francesco, Manis Martina, Manoni Paola, Mantione Giusi, Marangio Emanuela, Marceno' Maria Elena, Maresca Nunzia, Marino Giovanni,

Marino Sofia, Marotta Tiziana, Marsella Giovanni, Marsolo Antonio, Martella Simona, Martini Chiara, Maselli Marta, Mastruzzi Paolo, Mazzeo Marianna, Mazzierli

Francesca, Mellini Alice Ester, Mihailean Georgiana Ancuta, Milia Emanuela, Montaperto Barbara, Morelli Rita, Morelli Sofia, Morello Giovanni, Moretti

Valeria, Mosca Antonio, Mosca Filippo, Moschetta Vannucci Anna Maria, Nardella Isabella, Narducci Margherita, Nastasi Corrado, Nicolo' Silvia, Nigrelli

Mimma Santa, Ninassi Patrizia, Noviello Loredana, Nuccio Francesca, Occhionero Giacinto, Orlando Eleonora, Ortu Fabiana, Ottini Gaia Alessandra, Paganello

Maria, Paglioli Fabiana, Palma Silvia, Palmieri Rosa, Palomba Rosa, Palumbo Santina, Pannullo Filomena, Papi Franca, Paradiso Stefania, Pascolini Margherita,

Pecoraro Annamaria, Pecoraro Rosetta, Pellegrino Rosaria, Penitenti Silvia, Pensabene Giulia, Penzo Riccarda, Perrone Nunzio, Persici Gloria, Piperno Stefano,

Piroddi Sara, Pistone Carmelina, Pittau Antonietta, Pizzamus Veronica, Policarpo Michelangelo, Popescu Iulia Cristina, Postiglione Antonella, Prepelita

Catalina Mihaela, Presutti Fabio, Puglisi Maria, Puleo Vita Rachele, Pulisci Erika, Puerto Teresita Gabriela, Puzzone Maurizio, Quartararo Pellegrino,

Rachidi Siham, Raciti Antonella, Radicchi Roberta, Radu Georgiana, Ragalmuto Maria, Raimondo Giuliana, Reda Giuseppe, Restelli Francesca, Retica Silvia,

Riggio Adele, Rinaldi Concetta, Rogliani Stefano, Romeo Stefania, Roppa Daniela, Rosetti Barbara, Rossi Ermelinda, Rossi Stefania, Rotondi Nicola, Rotundo

Antonella, Rubini Rosa, Rufo Antonietta, Russo Daniela, Salamone Ilaria Maria Licia, Salemi Tiziana, Sangalli Greta, Sannio Antonio, Santonocito Daniela,

Sardina Aurora, Sarli Celeste, Sartore Silvia, Sartori Elisa, Savoia Lidia, Scarton Francesca, Scavo Adriano, Sebastian Bea Maria Luz, Semilia Hemmanuel,

Sequino Rosa, Serafini Paola, Sergi Giovanna Maria Rita, Sergio Maria Antonella, Serio Carmine Rosario, Servidio Daniela, Servidio Marilisa, Sharkaj Mimoza,

Siena Sara, Silvestro Filomena, Simonelli Silvana, Sivo Gabriella, Spagnuolo Generoso, Spano' Anna Maria, Sponchiado Silvia, Stanco Mike, Staropoli Giovanna,

Stecca Margherita, Taliercio Mariarosaria, Tangianu Elena, Tani Eugenio, Tarda Graziella, Tarnaku Tonin, Tarquini Federica, Tedoldi Alessandra Francesca,

Tempesta Ida, Terrasi Manuela, Terzi Lorenzo, Tesio Paola, Tessaro Antonietta, Tonachella Claudia, Torri Tiziana, Toscano Marcello, Tricomi Manuela, Trotta

Sonia, Turrisi Pietra Grazia, Turturici Maria, Urso Sonia, Valentinetti Daniela, Vallero Stefano, Vargas Fernández María Isabel, Vella Francesca, Venere

Lucia, Vennari Anna, Ventura Patrizia, Ventura Vita Maria, Verzillo Maria, Vetro Felicia, Vignola Barbara, Vilsan Adriana, Vinci Dalila, Visingardi Laura,

Visone Filomena, Vitelli Veronica, Vitello Lucia, Vitiello Adriana, Viva Angela, Vola Gera Ilaria, Zacchello Laura, Zaletto Massimo, Zampetti Antonella,

Zanelli Elena, Zannini Quirini Giovanna, Zaryychta Katarzyna, Zinna Emilia, Zinni Barbara, Zinni Grazia, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato

Niro, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura

Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico

Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per
L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale

Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale

Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte,
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio

Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale

Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ambito Territoriale Provinciale di Agrigento,
Ambito Territoriale Provinciale di Alessandria,

Ambito Territoriale Provinciale di Ancona, Ambito Territoriale Provinciale di Aosta, Ambito Territoriale
Provinciale di Arezzo, Ambito Territoriale Provinciale

di Ascoli – Piceno, Ambito Territoriale Provinciale di Asti, Ambito Territoriale Provinciale di Avellino, Ambito
Territoriale Provinciale di Bari, Ambito

Territoriale Provinciale di Belluno, Ambito Territoriale Provinciale di Benevento, Ambito Territoriale
Provinciale di Bergamo, Ambito Territoriale Provinciale

di Biella, Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, Ambito Territoriale Provinciale di Brescia, Ambito
Territoriale Provinciale di Brindisi, Ambito

Territoriale Provinciale di Cagliari, Ambito Territoriale Provinciale di Caltanissetta, Ambito Territoriale
Provinciale di Campobasso, Ambito Territoriale

Provinciale di Caserta, Ambito Territoriale Provinciale di Catania, Ambito Territoriale Provinciale di
Catanzaro, Ambito Territoriale Provinciale di Cesena

– Forlì, Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, Ambito Territoriale Provinciale di Como, Ambito Territoriale
Provinciale di Cosenza, Ambito Territoriale

Provinciale di Cremona, Ambito Territoriale Provinciale di Crotone, Ambito Territoriale Provinciale di
Cuneo, Ambito Territoriale Provinciale di Enna,

Ambito Territoriale Provinciale di Ferrara, Ambito Territoriale Provinciale di Firenze, Ambito Territoriale Provinciale di Foggia, Ambito Territoriale

Provinciale di Frosinone, Ambito Territoriale Provinciale di Genova, Ambito Territoriale Provinciale di Gorizia, Ambito Territoriale Provinciale di Grosseto,

Ambito Territoriale Provinciale di Imperia, Ambito Territoriale Provinciale di Isernia, Ambito Territoriale Provinciale di L'Aquila, Ambito Territoriale

Provinciale di La Spezia, Ambito Territoriale Provinciale di Latina, Ambito Territoriale Provinciale di Lecce, Ambito Territoriale Provinciale di Lecco,

Ambito Territoriale Provinciale di Livorno, Ambito Territoriale Provinciale di Lodi, Ambito Territoriale Provinciale di Lucca, Ambito Territoriale Provinciale

di Macerata, Ambito Territoriale Provinciale di Mantova, Ambito Territoriale Provinciale di Massa - Carrara, Ambito Territoriale Provinciale di Matera,

Ambito Territoriale Provinciale di Messina, Ambito Territoriale Provinciale di Milano, Ambito Territoriale Provinciale di Modena, Ambito Territoriale Provinciale

di Napoli, Ambito Territoriale Provinciale di Novara, Ambito Territoriale Provinciale di Nuoro, Ambito Territoriale Provinciale di Oristano, Ambito Territoriale

Provinciale di Padova, Ambito Territoriale Provinciale di Palermo, Ambito Territoriale Provinciale di Parma, Ambito Territoriale Provinciale di Pavia,

Ambito Territoriale Provinciale di Perugia, Ambito Territoriale Provinciale di Pesaro - Urbino, Ambito Territoriale Provinciale di Pescara, Ambito Territoriale

Provinciale di Piacenza, Ambito Territoriale Provinciale di Pisa, Ambito Territoriale Provinciale di Pistoia, Ambito Territoriale Provinciale di Pordenone,

Ambito Territoriale Provinciale di Potenza, Ambito Territoriale Provinciale di Prato, Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa, Ambito Territoriale Provinciale

di Ravenna, Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Emilia, Ambito Territoriale Provinciale di Rieti,

Ambito Territoriale Provinciale di Rimini, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, Ambito Territoriale Provinciale di Rovigo, Ambito Territoriale Provinciale

di Salerno, Ambito Territoriale Provinciale di Sassari, Ambito Territoriale Provinciale di Savona, Ambito Territoriale Provinciale di Siena, Ambito Territoriale

Provinciale di Siracusa, Ambito Territoriale Provinciale di Sondrio, Ambito Territoriale Provinciale di Taranto, Ambito Territoriale Provinciale di Teramo,

Ambito Territoriale Provinciale di Terni, Ambito Territoriale Provinciale di Torino, Ambito Territoriale Provinciale di Trapani, Ambito Territoriale Provinciale

di Treviso, Ambito Territoriale Provinciale di Trieste, Ambito Territoriale Provinciale di Udine, Ambito Territoriale Provinciale di Varese, Ambito Territoriale

Provinciale di Venezia, Ambito Territoriale Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, Ambito Territoriale Provinciale di Vercelli, Ambito Territoriale Provinciale

di Verona, Ambito Territoriale Provinciale di Vibo Valentia, Ambito Territoriale Provinciale di Vicenza, Ambito Territoriale Provinciale di Viterbo non

costituiti in giudizio;

nei confronti di

Fabiana Causa non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto M.I.U.R. n. 325 del 3.6.2015 recante disposizioni circa l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

- operazioni di carattere annuale - silenzio-rigetto sulla diffida volta ad ottenere l'inserimento nella fascia aggiuntiva;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Si premette che il ricorso introduttivo è stato proposto da n. 450 ricorrenti i quali dichiarano di essersi abilitati come indicato nella tabella in calce

allegata al ricorso stesso e dalla lettura della quale emerge icu oculi la differenziazione delle singole posizioni, trattandosi, nella maggior parte

dei casi di abilitati con PAs e TFA degli anni 2013 e 2014, ma non solo.

Si premette, altresì, che oggetto principale dell'impugnazione è il decreto M.I.U.R. n. 325 del 2015 e solo se necessario è stato impugnato, altresì, sebbene

tardivamente, il precedente decreto n. 235 del 2014, unico astrattamente lesivo della posizione dei ricorrenti.

Tanto premesso, il ricorso è comunque infondato nel merito per le considerazioni tutte che seguono.

Come chiarito dal T.A.R. in altre analoghe e precedenti occasioni il ricorso principale - con cui si impugna il D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, pubblicato con

nota n. 16480 del 4 giugno 2015, nella parte in cui non prevede la possibilità di richiedere l'iscrizione nelle medesime graduatorie ai soggetti abilitati

all'insegnamento in seguito al superamento dell'esame finale dei Tirocini Formativi Attivi (in sigla TFA) è infondato.

In particolare, le questioni sollevate col ricorso principale sono state già trattate nei precedenti della sezione pronunciati in casi analoghi: T.A.R.

Lazio, III bis, n. 2749 del 18 febbraio 2015 riguardante l'impugnativa da parte di ricorrenti che avevano in corso di conseguimento l'abilitazione mediante

TFA oppure avevano già conseguito l'abilitazione in cotal guisa e quindi si dovevano che invece il Ministero con il Decreto n. 81 del 2013 avesse introdotto

i Percorsi Abilitanti Speciali per docenti con "adeguati titoli di servizio" ed anche la sentenza n. 7626 del 16 luglio 2014 riguardante dei Percorsi Abilitanti

per il sostegno; oltre alla sentenza n. 9503 dell'8 settembre 2014 riguardante l'analogia vicenda della impossibilità per i docenti abilitati con il TFA

di essere inseriti nelle GAE proposta avverso il D.M. n. 235 del 2014, odiernamente pure impugnato e parimenti di recente trattata con T.A.R. Lazio sez.

III bis n. 2748 del 18 febbraio u.s. che ha riguardato anch'essa il D.M. n. 81 del 2013.

Il quadro normativo dettato dalle disposizioni ora citate è ricostruito sia nelle sentenze nn. 2748, 2749 del 18 febbraio 2015, sia nella sentenza n. 9503

del settembre 2014.

Con la sentenza n. 9503/2014, la sezione ha posto in evidenza che l'inserimento nelle già graduatorie permanenti – come scaturite dalla attuazione della

legge n. 124 del 1999, attuali GAE - non è più consentito.

Le disposizioni normative che non consentono più i nuovi inserimenti nelle GAE si trovano nel d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella

legge 12 luglio 2011, n. 106 e nel d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14. Il ricorso in esame non sembra tenere conto

della abrogazione della norma in base alla quale gli inserimenti del personale mano a mano abilitatosi secondo il previgente sistema di abilitazione poteva

essere inserito nelle dette graduatorie e cioè l'invocato d.l. 7 aprile 2004, n. 97 convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143.

In particolare, la sentenza sopra citata n. 2748/2015 chiarisce che: "Testualmente l'art. 19, comma 20 del d.l. n. 70 del 2011 stabilisce che: "20. Il

primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito

dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute

ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità

di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto,

di cui all' articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle

supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale».

In sostanza dunque la norma, rispetto a quanto stabilito dal d.l. n. 97 del 2004 che aveva consentito l'integrazione della terza fascia, sancisce due principi:

- la cadenza triennale dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista come biennale a cura dell'art. 1, comma 4 del decreto legge citato;

- l'impossibilità di nuovi inserimenti.

A sua volta l'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011 non ha fatto altro che confermare quindi la impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE: "Fermo

restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,

restano chiuse, ...", ma ha istituito la IV fascia a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti,

destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante al momento delle modifiche ordinamentali apportate al

regime abilitativo:

- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);

- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione

dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;

- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009,

2009-2010 e 2010-2011.” (T.A.R. Lazio, sezione III bis, n. 2748/2015 cit.).

Né è argomentabile una disparità di trattamento rispetto alle categorie ora enucleate dalle disposizioni citate (COBASLID, diplomati in strumento musicale

e educazione musicale e laureati in scienze della formazione primaria), poiché le categorie di cui sopra, specie i cd “sissini” sono “categorie speciali

di docenti, che hanno usufruito di regimi transitori per il conseguimento delle abilitazioni,” sicché non si può predicare alcuna disuguaglianza o alcuna

discriminazione a fronte di situazioni ab origine differenti.

Infatti, occorre sempre rammentare che, qualora venga dedotta la violazione del principio di eguaglianza, come effettuato dagli interessati, anche in termini

di eccesso di potere per disparità di trattamento, il Giudice delle Leggi, in più occasioni ha avuto modo di chiarire che esso va interpretato come “giudizio

di relazione (necessariamente dinamico), in cui la disamina di conformità a tale parametro deve incentrarsi sul perché una determinata disciplina operi

quella specifica distinzione, v. la citata sentenza n. 89/1996.” (C. Cost. 24 ottobre 2014, n. 241).

In particolare, proprio nella citata sentenza n. 89 del 1996 la Corte ha avuto modo di chiarire il collegamento tra i due principi, quello di uguaglianza

e quello di parità di trattamento di situazioni analoghe, osservando che: “Il parametro della eguaglianza, non esprime la concettualizzazione di una categoria

astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio

di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico. L'eguaglianza davanti alla legge, quindi, non determina affatto l'obbligo di rendere

immutabilmente omologhi fra loro fatti o rapporti che, sul piano fenomenico, ammettono una gamma di variabili tanto estesa quante sono le imprevedibili

situazioni che in concreto possono storicamente ricorrere, ma individua il rapporto che deve funzionalmente correlare la positiva disciplina di quei fatti

o rapporti al paradigma dell'armonico trattamento che ai destinatari di tale disciplina deve essere riservato, così da scongiurare l'intrusione di elementi

normativi arbitrariamente discriminatori.”.

Con la sentenza n. 9503 del 2014, alle cui motivazioni si rinvia, è stato chiarito che le due disposizioni normative che non consentono più i nuovi inserimenti

nelle Graduatorie ad esaurimento sono molto chiare e che, pur concordandosi col quadro normativo ricostruito nel ricorso n. 8778/2014 dagli interessati,

esso non appariva tenere conto della abrogazione della norma in base alla quale gli inserimenti del personale, abilitatosi nel tempo secondo il previgente

sistema di abilitazione, poteva essere inserito nelle dette graduatorie.

Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.

Quanto ai motivi aggiunti, aventi ad oggetto la domanda di annullamento delle GAE meglio in epigrafe indicate, anch'essi devono essere respinti essendo

gravati per illegittimità derivate rispetto agli atti e ai provvedimenti dei quali si chiede l'annullamento con il ricorso principale.

Il ricorso deve, invece, essere dichiarato improcedibile per i ricorrenti che hanno dichiarato in atti di rinunciare al ricorso.

Per quanto concerne i ricorrenti che hanno dato atto che il M.I.U.R. ha proceduto alla stipula nei loro confronti del contratto di lavoro senza l'apposizione

di alcuna riserva, si rileva che non sussiste la giurisdizione del giudice adito ai fini della declaratoria della salvezza dei predetti contratti e della

permanenza dei relativi effetti.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe

proposti, in parte li dichiara improcedibili e per la parte residua li respinge, come da motivazione che precede.

Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Guida al sito](#)

[Mappa del sito](#)

[Accessibilità](#)

[Regole di accesso](#)

[Informativa privacy](#)

Condizioni di utilizzo